

STATUTO

COOPERATIVA CAROVILLESE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAROVILLI IS VIA FONTE JO 20

Numero REA: IS - 25778

Codice fiscale: 00353330947

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

ASSEMBLEA

del giorno 19 marzo 2009

FOGLIO DELLE PRESENZE

TESTA Carmela	Firmato Testa Carmela
CERULLI Chiarina	Firmato Cerulli Chiarina
CONTI Vincenzina	Firmato Conti Vincenzina
BERARDI Licia	Firmato Berardi Licia
FALASCA Lidia	Firmato Falasca Lidia
PIETRANGELO Anna	Firmato Pietrangelo Anna
TARTAGLIA Maria	Firmato Tartaglia Maria
RICCHIUTI Daniela	Firmato Ricchiuti Daniela
RICCHIUTI Donatella	Firmato Ricchiuti Donatella
SANTINI Carlo	Firmato Santini Carlo
Firmato Testa Carmela	
Firmato Agostino Longobardi notaio	

Allegato "B" a repertorio n. 73337 raccolta n. 20742

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) — Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata:

"COOPERATIVA CAROVILLESE - Società cooperativa"

Articolo 2) — Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di CAROVILLI (IS), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita a sensi di legge.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento di sede in comune diverso è necessaria la decisione dei soci.

Articolo 3) — Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) — Durata.

La durata della società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le norme del codice civile relative alle società cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) — Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO – OGGETTO

Articolo 7) — Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di ottenere per i soci che prestano la propria attività di lavoro, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Articolo 8) — Oggetto sociale.

La cooperativa si propone di svolgere attività dirette a incentivare la vita culturale democratica, la creazione di nuovi spazi, non regolati dalla legge del profitto, tendenti a riqualificare il rapporto tra cultura e società, favorendo la partecipazione di massa a momenti che non siano di sola fruizione, ma anche di promozione nel campo della politica culturale, dell'informazione e della formazione.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- di fornire servizi di pulizia civile ed industriale ad enti e a privati;
- di fornire servizi di scuolabus e accompagnamento alunni su scuolabus;
- di fornire servizi di assistenza basilare a soggetti svantaggiati;
- di fornire servizi di gestione di mense scolastiche;
- di fornire servizi di gestione di asili nido in forma privata o mediante stipula di adeguate convenzioni con enti;
- di fornire servizi di letture contatori idrico/urbani di gas e similari;
- di fornire servizi di manutenzione e pulizia strade interpoderali e urbane;
- di fornire altri servizi reali rivolti alle imprese ed agli enti pubblici e privati non compresi nei precedenti punti.

Per il raggiungimento degli scopi statuari, la cooperativa opera in proprio e per conto di soggetti privati e pubblici proponendosi, essenzialmente, di:

- contribuire alla democratizzazione dell'informazione, promuovendo e partecipando ad iniziative nel campo dell'editoria, dei mezzi audio visivi e della comunicazione telematica;
- promuovere e partecipare ad iniziative pubbliche e private tendenti a qualificare il sistema regionale di comunicazione;
- acquisire e curare per conto di enti pubblici e di privati l'edizione e la diffusione di materiali di comunicazione, volti a promuovere l'immagine propria e di committenti a livello nazionale ed internazionale attraverso i mezzi più idonei;
- agire sul mercato rappresentato dalle attività di convegnistica, congressuale o seminariale, organizzando e gestendo eventi o singole attività ad essi strumentali;
- organizzare, promuovere e diffondere i sistemi di comunicazione più efficaci per informare sugli accadimenti passati, presenti e futuri della Regione e la comunità dei corregionali all'estero, anche attraverso la diffusione di iniziative librerie;
- attivare e gestire forme di collaborazione con enti pubblici, scuole ed Università, associazioni sindacali e di categoria, con particolare riguardo al settore della comunicazione e della multimedialità;
- predisporre e promuovere, anche attraverso una propria agenzia di stampa, prodotti di informazione da cedere anche a terzi;
- installare, acquisire e gestire in proprio o in collaborazione con altre emittenti radiofoniche e/o televisive, impianti ripetitori, testate giornalistiche, studi di produzione, siti web;
- produrre e partecipare alla ideazione di eventi culturali nel campo letterario, cinematografico, teatrale, giornalistico, radiofonico e televisivo;
- gestire o partecipare alla gestione di spazi culturali e di aggregazione sociale, tendenti a promuovere la diffusione delle iniziative e delle attività della Unione Europea in campo socio – economico, politico, culturale, ricreativo e sportivo.

La cooperativa potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al perseguimento del proprio oggetto sociale ivi compresa la costituzione dei fondi per lo sviluppo e la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.1992 n° 59 e potrà inoltre assumere partecipazione in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

potrà svolgere tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e potrà altresì partecipare a gare, appalti, licitazioni private, trattative private, appalti – concorso per i lavori e le prestazioni di cui all'oggetto sociale.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in

possesso dei seguenti requisiti:

- lavoratori di ambo i sessi che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Articolo 10) — Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

La domanda dovrà contenere nome, cognome, indirizzo effettivo, data di nascita titoli e competenze e deve inoltre contenere la clausa espressa di accettazione e di conoscenza dello statuto ed in particolare l'accettazione dell'art. 6 del presente statuto.

Sulla base della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 3 giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come diniego.

In caso di diniego di ammissione, l'aspirante socio potrà chiedere che in merito si pronunci l'assemblea dei soci, che dovrà essere all'uopo convocata non oltre sessanta giorni dalla denegata ammissione ovvero nella riunione immediatamente successiva, anche se non appositamente convocata.

Nel caso in cui l'assemblea concluda in senso favorevole all'ammissione, tale decisione è vincolante per l'organo amministrativo.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 11) - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare – su proposta del Consiglio di Amministrazione — la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e/o alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Nella ripartizione dei ristorni si terrà conto sia delle ore di lavoro prestato sia della tipologia del lavoro prestato nel rispetto del criterio di proporzionalità tra ristorno e scambio mutualistico e del più generale principio della parità di trattamento ai sensi dell'art. 2516 c.c. Il Consiglio di amministrazione determina l'entità e la qualità del ristorno nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 12) - Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci sono obbligati:

- al versamento:

1) delle partecipazioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;

2) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato di attività svolta, nonché alla quantità ed alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 13) — Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, quote il cui importo minimo non potrà essere inferiore ad euro venticinque e centesimi ottantadue (euro 25,82).

Articolo 14) - Trasferimento e vincoli per le partecipazioni dei soci cooperatori.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste al precedente articolo 10).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 15) — Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII PRESTITI SOCIALI

Articolo 16) - Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 17) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) — allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio dello Stato, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) — allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 18) — Esclusione del socio cooperatore.

Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Il Consiglio di amministrazione può pronunciare l'esclusione del socio che si renda inadempiente verso le obbligazioni e le deliberazioni sociali e che porti discredito alla compagine sociale e che svolga attività concorrente a quella svolta dalla società senza esserne stato autorizzato, che fomenti dissidi tra i soci o danneggi moralmente e materialmente la società.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società il socio escluso è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 19) — Successione per causa di morte del socio cooperatore.

Agli eredi spetta il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10).

Articolo 20) — Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 21) — Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 22) — Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 23) — Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può proporre di destinare una quota dei ristorni ad aumento gratuito del capitale.

Articolo 24) — Riserve sociali.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva — qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto — una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 25) — Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 26) — Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, c.c.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 27) — Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 28) — Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non può essere conferita più di 1 (una) delega.

Articolo 29) — Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione

l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 30) — Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 31) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio dello Stato, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIII AMMINISTRATORI

Articolo 32) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo che sarà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 33) — Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 34) — Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 35) — Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno si potrà decidere la gratuità delle cariche.

Articolo 36) — Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei

consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 37) — Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità illimitata ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

— le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;

— la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 38) — Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 39) — Collegio sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 40) — Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XVI
NORME FINALI

Articolo 41) — Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Firmato : Testa Carmela

Firmato Agostino Longobardi notaio

"Imposta di bollo assolta all'origine mediante MUI, ai sensi del DM 22 febbraio 2007".

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette, in termini utili di registrazione, ad uso Registro Imprese."

Isernia, 19 marzo 2009

Firmato : Agostino Longobardi notaio